

BOZZE DI STAMPA

25 marzo 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (1018-B)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, CARBONE, FLORIS, DE POLI, TOFFANIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il decreto-legge in esame, inizialmente costituito da 29 articoli, suddivisi in 3 Capi, a seguito di numerose modifiche introdotte durante l'esame nei due rami del Parlamento, è stato incrementato a 44 articoli;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 gennaio 2019, è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" a distanza

di 11 giorni, il 28 gennaio 2019, seguendo una prassi di questo Governo, già verificatasi per i decreti legge n. 86 (cd. "DL ministeri", 10 giorni), n. 87 (cd. "DL dignità", 11 giorni), n.109 (cd. "DL Genova", 15 giorni) e n. 113 (cd. "DL sicurezza e immigrazione", 10 giorni) del 2018, in palese contrasto con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge;

il provvedimento si caratterizza per un contenuto estremamente ampio, per la natura ordinamentale di molte disposizioni e per la quantità degli adempimenti previsti; tali caratteristiche appaiono suscettibili di ingenerare forti perplessità soprattutto laddove non viene rispettato il sistema delle fonti e si demanda ad atti dei quali non sempre è chiara la natura giuridica, il compito di dare attuazione a disposizioni di rango primario;

il testo, come si legge nella relazione, reca misure finalizzate, "alla realizzazione di un primo livello di tutele mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed economiche mirate a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo";

la previsione di numerose norme attuative, molte delle quali senza una scadenza temporale, che prevedono successivi Decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, accordi con la Conferenza unificata, atti amministrativi dei Comuni, provvedimenti dell'INPS e dell'INAIL, provvedimenti dell'ANPAL, è un indice (Sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale) della insussistenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza. La genericità del titolo del provvedimento, lungi dall'esplicitare la *ratio* degli interventi, pecca di indeterminatezza, con il rischio di consentire qualsiasi tipologia di intervento in materia occupazionale e previdenziale;

in particolare: l'articolo 2, individua i beneficiari del reddito di cittadinanza, il comma 2 demanda a un regolamento, senza indicazione dei tempi di emanazione, la individuazione di eventuali ulteriori condizioni che danno diritto al reddito in caso di eccedenza delle risorse; l'articolo 3, disciplina il beneficio economico, il comma 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro il 29 luglio 2019, le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, mentre al comma 15 demanda ad altro decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 3 mesi (29 aprile 2019) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di verifica delle spese fatte con la card; l'articolo 4, disciplina il patto per il lavoro e il patto per l'inclusione sociale, il comma 3 prevede l'emanazione di un accordo in sede di Conferenza Unificata, senza indicazione dei tempi, per l'individuazione di principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi in sede di valutazione degli esoneri per i componenti con carichi di cura, il comma 7 demanda a un decreto, senza indicazione dei tempi, del Ministro del lavoro, sentita ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni la definizione di appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del patto per il lavoro, e il comma 15 demanda ad atti amministrativi dei Comuni, da emanarsi entro il 29 luglio 2019, la predisposizione di procedure amministrative per i progetti relativi ai lavori di pubblica utilità; il comma 1

dell'articolo 5, relativo alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, demanda a un provvedimento dell'Inps, sentito il Ministro del lavoro e il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'approvazione del modulo di domanda del Rdc, e il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità di presentazione della DSU a fini ISEE, senza indicazione della tempistica, mentre al comma 6 demanda a un decreto del Ministro del lavoro le eventuali spese aggiuntive ammesse con la card del Rdc; l'articolo 6, in materia di piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei patti e di disposizioni sui CAF, al comma 8 prevede che, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche, il Ministero del lavoro possa avvalersi di enti controllati o vigilati, previa convenzione approvata con decreto del medesimo Ministro; l'articolo 8, relativo agli incentivi per l'impresa e per il lavoratore, ai commi 2, 4 e 7 prevedono rispettivamente: un accordo Stato-Regioni, nonché dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la stipula di un Patto di formazione, secondo alti standard di qualità dei percorsi formativi per gli enti di formazione accreditati, senza indicazione dei tempi di emanazione; un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, per l'individuazione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio aggiuntivo, e un decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, ad emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi entro il 30 marzo 2019) le modalità di accesso al credito d'imposta per le imprese; l'articolo 22, in materia di fondi di solidarietà bilaterali, al comma 6 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell'economia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo da parte dei predetti fondi per coprire la contribuzione mancante a quota 100; l'articolo 23, che disciplina l'anticipo del TFS, ai commi 2 e 7 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un accordo tra Ministro del lavoro, Ministro dell'economia, Ministro per la pubblica amministrazione e l'Abi, sentito l'Inps, l'anticipo del TFS con finanziamento bancario, e l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un Dpcm, di concerto con il Ministro dell'economia, il Ministro del lavoro e il Ministro per la PA, sentiti l'Inps, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza, le modalità di attuazione dell'anticipo, mutuando così per un DPCM, che rimane, allo stato, un atto atipico nell'ordinamento, procedure caratteristiche degli atti regolamentari; l'articolo 25, recante ordinamento degli enti previdenziali pubblici, ai commi 1, lettere e) ed f), e 2 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un Dpcm, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, del consiglio di amministrazione di Inps e Inail, l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia per la nomina dei soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del Vice presidente

e del Consiglio di Amministrazione, nonché gli emolumenti ad essi spettanti; l'articolo 27, recante disposizioni in materia di giochi, al comma 6, prevede la realizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Guardia di finanza, di un Piano straordinario di contrasto e di controllo del gioco illegale, senza indicazione dei tempi;

il comma 4 dell'articolo 12, che prevede la possibilità per l'ANPAL Spa di procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, è in contrasto con la giurisprudenza costituzionale relativa alla previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione - in base al quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge" - che è stata in più occasioni oggetto di pronunce della Corte costituzionale che ha ritenuto che le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.) che esso assicura. (sentenza n. 169/2010; sentenza n. 137/2013);

occorre evidenziare che, alcune misure introdotte durante l'ier parlamentare, sono in contrasto con la ratio del provvedimento e cioè quello di intervenire contro situazioni di sofferenza sociale, in particolare, si evidenzia l'articolo 25-bis che reca disposizioni in materia di disciplina contrattuale per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

l'articolo 4 della Costituzione stabilisce che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", con esso entra in aperta antitesi quanto stabilito dal presente decreto-legge, posto che il reddito di cittadinanza rappresenta una misura assistenzialista che possiede possibilità veramente limitate di rappresentare un incentivo al lavoro;

la produzione di ricchezza attraverso il lavoro è il cardine della moderna democrazia liberale. Senza il lavoro si creerebbero dei cittadini dipendenti dal reddito di cittadinanza, con la conseguenza che, se quest'ultimo venisse rimosso, milioni di persone che hanno rinunciato al lavoro e alla formazione si ritroverebbero inoccupabili, cioè non avere capacità e metodo per inserirsi nel mercato del lavoro;

tale misura, inoltre, viene effettuata attraverso un reperimento di risorse pubbliche totalmente in *deficit* come previsto dalla legge n.145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) che ha confermato un rapporto *deficit*/pil del 2,04%; un ricorso al *deficit* che, a detta di numerosi esponenti del governo, è funzionale, attraverso il reddito di cittadinanza, alla lotta alla povertà, al rilancio dei consumi e degli investimenti privati; una visione demagogica e strumentale, per nulla sostenuta da tesi scientifiche ed accademiche;

a parere degli scriventi, l'unico modo per sconfiggere la povertà è l'occupazione, che consegue alla ripresa della produzione e di conseguenza dei consumi;

Forza Italia da sempre è attenta nei confronti delle fasce economicamente svantaggiate e più deboli del Paese (ricordiamo che va attribuito al Governo Berlusconi, nel 2001, l'aumento per la prima volta delle pensioni minime, la social card e il bonus bebè, per citare solo alcuni esempi). Tuttavia, giova evidenziare che per come è strutturato, il reddito di cittadinanza, nel tentativo di combinare il sostegno alla povertà e l'avviamento al lavoro è destinato a trasformarsi in una misura puramente "assistenzialista", priva di ogni effetto benefico sulla produttività e sui consumi e disincentivante per la ricerca di lavoro;

l'introduzione del "reddito di cittadinanza" non rappresenta la soluzione della povertà, ma solo la certezza che la stessa viene stabilizzata, codificata ed estesa perennemente alle fasce più deboli della società con un aggravio insostenibile per quel ceto medio su cui ricadrebbe il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza, qualora il ricorso al *deficit* non fosse più praticabile;

sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziare, per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Gli stessi incentivi previsti dal provvedimento in esame non contribuiranno a realizzare un aumento dell'occupazione perché riconosciuti solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato per la platea di disoccupati di più lunga durata, più distanti quindi dal mercato del lavoro, per i quali dovrebbe essere più importante determinare processi di riattivazione nella ricerca di lavoro e di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro anche con contratti a termine di durata congrua;

viene, inoltre, rivisto il ruolo dei centri per l'impiego pubblici che dovrebbero essere i punti di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tuttavia, nonostante rappresentino la struttura attorno alla quale ruota tutto il meccanismo del reddito di cittadinanza, secondo l'Istat, nel 2017, solo lo 0,7% di chi si è rivolto ai centri per l'impiego ha ricevuto un'offerta di lavoro;

le strutture dei centri per l'impiego devono anche essere potenziate per poter accogliere l'estesa platea del reddito di cittadinanza e svolgere gli ulteriori compiti che il provvedimento in esame assegna loro, compreso il bilancio delle competenze per i beneficiari che dovranno sottoscrivere il patto per il lavoro. A riprova della necessità di rafforzare le strutture, l'ampliamento della pianta organica del personale dei Centri per l'impiego, previsto dalla legge di bilancio, con assunzioni da parte delle Regioni, che ne detengono la titolarità, fino a 4.000 unità di personale a tempo indeterminato;

i tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture sono assolutamente incompatibili con i tempi previsti per l'avvio della misura nel prossimo mese di aprile, con il rischio di congestionare quelle stesse strutture che sono chiamate ad assistere anche altri cittadini e non solo i beneficiari di Reddito di cittadinanza. L'altro rischio è che in questo modo il reddito di cittadinanza diventi solo una misura assistenziale, non condizionata

all'inserimento lavorativo. Se l'erogazione del reddito avverrà prima del potenziamento dei centri per l'impiego, prima che siano in grado di offrire davvero occasioni di lavoro, il beneficiario del reddito potrà continuare a fruirne senza la necessità di dover accettare almeno una delle tre proposte di lavoro previste dal provvedimento in esame;

occorre precisare che l'Isee costituirà una base dati a disposizione dell'Inps, che dovrà essere comunque ricontrollato, verificato ed eventualmente integrato, un lavoro molto complesso se spalmato su un paniere di migliaia di utenti e soprattutto molto costoso per coloro che saranno deputati al controllo della precisa compilazione delle domande e della verifica degli aventi diritto;

delegare inoltre ai comuni il riscontro dei requisiti di residenza e soggiorno per i richiedenti il Rdc, senza sostenerli nello stanziamento di nuovi strumenti e risorse finanziarie, rischia di rendere ancora più difficoltoso il buon andamento di tali procedure utili ai fini della fruizione dello stesso;

l'impianto di gestione del Rdc prevede un poderoso trattamento di dati personali "particolari", da condividere attraverso l'interconnessione di banche dati e la circolazione tra una pluralità di soggetti: uffici postali, CAF, INPS, Centri per l'Impiego, Comuni, Agenzie per il lavoro, Operatori accreditati dei servizi al lavoro, enti di formazione;

in questo quadro, alcuni operatori dei predetti enti dovranno anche monitorare i consumi e i comportamenti dei beneficiari ed esprimere valutazioni sulle possibili "anomalie", in base a procedure e criteri non normativamente indicati;

evidentemente si tratta dell'acquisizione e del trattamento dei dati idonei a rivelare orientamenti, origini, ideologie e stato di salute (si pensi a spese per medicinali, accertamenti diagnostici, scelte alimentari anche collegate ad una patologia). Si tratta di disposizioni che potrebbero andare in contrasto con i principi di libertà costituzionalmente previsti e che potrebbero richiedere ulteriori interventi per ricondurre la misura entro i principi costituzionali;

vi è inoltre un aspetto contorto legato ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per l'ottenimento del Rdc;

in base all'articolo 2, comma 1, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo;

in base a tale previsione il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a immigrati e nomadi non italiani, che in sostanza si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno. Tale prospettiva è stata confermata anche dal Ministro del Lavoro e vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel *question time* - atto 3/00456

- svoltosi alla Camera dei Deputati nella seduta del 23 gennaio u.s., durante il quale lo stesso ha precisato con riferimento al reddito di cittadinanza che "... la misura non esclude i senza fissa dimora considerato che l'iscrizione all'anagrafe costituisce nel nostro ordinamento un diritto soggettivo oltre che uno strumento di accesso alle prestazioni sociali e assistenziali, sanitarie nonché alle politiche del lavoro";

per ciò che concerne le misure previste nel Capo II - trattamento di pensione anticipata "quota 100" e altre disposizioni pensionistiche - queste implicano inevitabilmente che ci sia un forte incremento della spesa nei primi anni, posto che all'inizio si registrerà un numero elevato di persone che entreranno a carico del sistema pensionistico e ogni anno se ne aggiungeranno altre che maturano i requisiti. Per tali motivi la spesa, come confermato da tutti gli attori istituzionali coinvolti nelle simulazioni, *in primis* l'INPS, non potrà che aumentare;

l'intervento, seppur in via sperimentale, se non ben articolato, rischia di creare un ulteriore debito pensionistico che potrebbe comportare squilibri economici rilevanti. La tenuta del sistema pensionistico attualmente è garantita dalla fiscalità generale, necessaria a colmare il disavanzo lasciato da contributi insufficienti. Ogni anno, la spesa per le pensioni pubbliche supera i contributi versati e questo dato, nel lungo periodo, rischia di avere ripercussioni sulle giovani generazioni che saranno costrette a lavorare molti più anni di quanto previsto attualmente per colmare questo gap;

a parere degli scriventi, l'Italia dovrebbe aumentare la copertura del sistema pensionistico privato attraverso un più flessibile accesso ai fondi complementari, ridurre l'accessibilità a benefit di natura previdenziale prima del pensionamento e affrontare il tema del coinvolgimento nel mondo del lavoro di persone in età prossima all'età pensionabile;

considerato che:

negli ultimi anni, lo strumento legislativo della decretazione d'urgenza è stato utilizzato troppo spesso, per affrontare situazioni assolutamente non urgenti, sia pure di interesse dell'Esecutivo, nella certezza che, anche nel caso di mancata conversione in legge del decreto-legge, sarebbero stati comunque salvaguardati, e non è poca cosa, gli effetti prodottisi nel tempo intercorso dalla sua emanazione alla sua decadenza;

nella presente legislatura, la decretazione d'urgenza è divenuta lo strumento operativo "ordinario" del Governo per realizzare il proprio programma, con procedure orientate sempre più a comprimere il dibattito parlamentare;

la sensazione è che tale uso smodato del decreto-legge sia piuttosto il sintomo di un'insofferenza dell'Esecutivo verso l'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento e verso i principi sanciti nella Costituzione, se questi sono di impedimento all'azione di Governo, nell'idea che il processo di esame da parte delle Camere debba essere rapido;

conseguentemente, il ricorso all'ennesimo decreto-legge suona come l'ennesima conferma dell'ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo

e di un esercizio di tale potere assolutamente squilibrato, in difformità con gli indirizzi della Costituzione e maggiore di quello spettante al Provvedimento; siffatto esercizio del potere normativo da parte dell'Esecutivo è divenuto progressivamente oggetto di una eccessiva dilatazione facendo sì che, nell'ambito dell'esercizio della funzione legislativa, si registrasse una serie di mutamenti di carattere innovativo in riferimento alla procedura di approvazione della legge, in grado di incidere sull'intero assetto ordinamentale, e generando nell'ambito del procedimento di approvazione delle leggi influssi assai rilevanti, in grado di incidere sui principi di rango costituzionale cui lo stesso è improntato;

inoltre, occorre stigmatizzare come, da un punto di vista della tecnica legislativa, un testo che si compone di articoli e di numerosi commi ne rende ardua l'analisi, destando preoccupazione la mancata coerenza dell'esplinarsi del procedimento legislativo con la *ratio* di quelle disposizioni costituzionali che ne determinano la disciplina,

delibera, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1018-B.

QP2

MARCUCCI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, MIRABELLI, STEFANO, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 1018-B, di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il Reddito di cittadinanza è una misura ibrida e confusa che sovrappone finalità di contrasto alla povertà e di inclusione sociale con finalità di reinserimento lavorativo, nel fallimentare tentativo di dar vita a una misura di sostegno al reddito e al lavoro che, di fatto, finirà per consistere esclusivamente nell'erogazione di un beneficio economico;

si tratta di una misura che non favorirà la crescita dell'occupazione perché si basa su politiche assistenziali e che non aiuterà le persone in stato di povertà perché si fonda sulla convinzione che l'unico bisogno di queste sia il lavoro, mentre la lotta alla povertà richiede risposte complesse e una valutazione multidimensionale della persona, quale era quella prevista dalla normativa sul Reddito di inclusione;

dimenticare o, meglio, far finta di dimenticare le dimensioni non lavoristiche della povertà, come la disabilità, le condizioni di disagio, l'età o il livello di istruzione, significa dimenticare la maggior parte dei poveri;

a questo proposito, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sul parametro della scala di equivalenza nel caso in cui nel nucleo fami-

liare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, rappresentano una risposta davvero modesta - per non dire ridicola - per le persone disabili e le loro famiglie, poiché l'aumento consiste solo nello 0,1 (!), pari quindi a 6,4 milioni di euro;

a differenza, poi, di quanto era previsto dalla normativa sul Reddito di inclusione, il decreto-legge in esame penalizza le famiglie, soprattutto se numerose e con bambini, premiando invece in modo irragionevole i nuclei costituiti da un solo componente: con la scala di equivalenza prevista, infatti, le famiglie con minori rappresentano soltanto il 27 per cento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza (a fronte del 53 per cento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di inclusione);

con una scelta incomprensibile sono penalizzati i disoccupati percettori di NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, cui viene sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione per riservarlo ai soli percettori del Reddito di cittadinanza. Si restringe così l'ambito di applicazione di una importante misura di politica attiva per il lavoro, sottratta ai suoi destinatari naturali;

premesso inoltre che:

con riguardo alla individuazione della platea dei beneficiari, il decreto-legge, con una norma di dubbia costituzionalità, penalizza gli stranieri portando fino a dieci anni il requisito di residenza in Italia necessario ai fini del riconoscimento del Reddito di cittadinanza;

la Corte Costituzionale in diverse occasioni ha infatti rilevato che le politiche sociali possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza, purché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli;

secondo la Corte "mentre è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo

di legittimazione dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta che il diritto a soggiornare alle predette condizioni non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non può essere differenziato in ragione della "necessità di uno specifico titolo di soggiorno" o di "particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale" (sentenza n. 4 del 2013);

considerato che:

le modifiche introdotte al percorso che il richiedente deve intraprendere al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza è ancora più tortuoso, disordinato e complicato di quello previsto dal testo originario, in particolare per quello che attiene alla distinzione dei compiti spettanti ai centri per l'impiego e di quelli spettanti ai comuni, che perdono la loro centralità nella go-

vernance della misura a scapito, ancora una volta, delle famiglie numerose e dei disabili;

gli enti locali ed il terzo settore sono privati infatti del fondamentale ruolo svolto fino a questo momento poiché il sistema di *governance* pensato dal decreto-legge in esame ridimensiona fortemente il loro ruolo di soggetti che sul territorio si sono sempre occupati di contrasto alla povertà dando luogo a un disegno confuso fatto di *navigator* precari (peraltro a tutt'oggi non si conosce il profilo e il modello contrattuale di questi ultimi) e sovrapposizioni di funzioni e strumenti tra enti nazionali e regionali, nell'ottica di una visione parziale e meramente "lavoristica" della povertà;

considerato inoltre che:

il decreto-legge prevede, al di fuori da ogni logica, la reclusione da due a sei anni per chiunque, al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni dovute, quindi una pena più elevata di quelle previste per le fattispecie delittuose di falso commesse da un pubblico ufficiale;

rilevato che:

la misura nota come "quota 100" non è una riforma strutturale del sistema previdenziale, ma è solo una misura *una tantum* della durata di tre anni che non prevede alcun superamento della riforma Fornero;

questa misura rappresenta un vantaggio solo per determinate categorie di persone, ovvero per i lavoratori che compiranno 62 anni di età entro il dicembre 2021 e che hanno storie contributive lunghe e continue. Come sottolineato da molti dei soggetti auditi, si tratta, per la maggior parte, di lavoratori maschi, con pensioni calcolate (fra l'altro) in larga parte con il metodo retributivo e, tra questi, di dipendenti pubblici, con tutte le conseguenze che il loro prepensionamento non programmato rappresenterà per il funzionamento della pubblica amministrazione, in comparti cruciali come quello della scuola dove c'è il gravissimo rischio - considerato il blocco dei concorsi previsto dall'ultima legge di bilancio - di non avere insegnanti sufficienti a rispondere alle necessità che potranno ravvisarsi per il prossimo anno scolastico;

l'altissimo costo di questa misura sarà pagato dai pensionati con assegni superiori a 1.500 euro lordi, con il blocco delle indicizzazioni, dai giovani, per le cui pensioni future il decreto-legge non prevede nulla, ma sui quali, al contrario, scarica l'oneroso prezzo di "quota 100", dalle donne, che hanno carriere di solito più discontinue e irregolari (solo una pensione su tre di quelle che saranno erogate entro il 2019 andrà a una lavoratrice) e da tutte le categorie di lavoratori più deboli che saranno costretti a continuare a lavorare perché, a causa di scelte improvvide e poco lungimiranti, non riescono a raggiungere i 38 anni di contributi;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1018-B.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La Pensione di cittadinanza è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.»

1.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.3

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente».

1.4

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di età inferiore ai predetto requisito anagrafico» con le seguenti: «a prescindere dall'età anagrafica della persona in condizione di disabilità o di non autosufficienza».

1.5

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN, SCIASCIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi",».

1.6

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge.»

Art. 2

2.1

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.656,8 milioni di euro nel 2019, di 8.166,9 milioni di euro nel 2020, di 8.391 milioni di euro nel 2021 e di 8.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.034,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della sa-

lute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

2.2

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «in Italia e all'estero,».

2.3

CIRIANI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».

2.4

CIRIANI

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «I fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito».

2.6

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500», con le seguenti: «euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 10.000».

2.5

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite» con le seguenti: «con disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.7

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «come definite» inserire le seguenti: «dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

2.8

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» con le seguenti: «per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni di reclusione».

2.9

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» con le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, che - anche cumulate - comportano una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo».

2.10

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati contro lo Stato previsti dai Libro II, Titolo I del codice penale».

2.11

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale».

2.12

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 316-bis del codice penale».

2.13

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 316-ter del codice penale ».

2.14

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 317 del codice penale ».

2.15

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 318 del codice penale ».

2.16

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 319 del codice penale ».

2.17

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 414-bis del codice penale ».

2.18

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 416-bis del codice penale».

2.19

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 416-ter del codice penale».

2.20

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale».

2.21

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 572 del codice penale».

2.22

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale».

2.23

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 578 del codice penale».

2.24

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 583-bis del codice penale».

2.25

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 600 del codice penale».

2.26

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli artt. 600-bis - 600-ter - 600-quater - 600-quater.1 - 600-quinquies del codice penale».

2.27

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 600-octies del codice penale».

2.28

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli artt. 601 - 601-bis - 602 del codice penale».

2.29

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 603 del codice penale».

2.30

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 605 del codice penale».

2.31

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-bis del codice penale».

2.32

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-quater del codice penale».

2.33

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-quinquies del codice penale».

2.34

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-octies del codice penale».

2.35

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale».

2.36

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 630 del codice penale».

2.37

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 640, II comma n. 1), del codice penale».

2.38

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale».

2.39

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 644 del codice penale».

2.40

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente».

2.41

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4, Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.42

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, dopo le parole: «componente di minore età» inserire le seguenti: «nonché di 0,4 per ogni componente disabile» e sostituire le parole: «di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE» con le seguenti: «di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla

esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.43

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, dopo le parole: «componente di minore età» aggiungere le seguenti: «, nonché di 0,4 per ogni componente disabile».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.44

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, sostituire le parole: «, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE» con le seguenti: «. Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla

esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.45

IANNONE, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 2,2,» con le seguenti: «fino ad un massimo i 2,5».

2.46

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.47

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5.».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre median-

te interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.48

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.656,8 milioni di euro nel 2019, di 8.166,9 milioni di euro nel 2020, di 8.391 milioni di euro nel 2021 e di 8.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.034,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis. Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto

annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, definisce i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;

in particolare al comma 1, lettera *a*), n. 2, si indica come beneficiari coloro che sono residenti in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;

il termine di 10 anni di fatto esclude dai beneficiari i senza fissa dimora che come noto non hanno una residenza stabile e spesso in moltissimi comuni non hanno avuto neanche la possibilità di iscriversi ai registri di residenza fittizia in quanto non sono stati istituiti, perdendo così qualsiasi diritto di cittadinanza;

appare grave escludere dalla misura del reddito di cittadinanza proprio i senza fissa dimora per i quali il reddito di cittadinanza potrebbe costituire un elemento di sostegno concreto;

sarebbe necessario consentire ai senza fissa dimora che non siano stati in grado di iscriversi ai registri di residenza fittizia perché il comune non li ha istituiti di poter accedere al beneficio della misura del reddito di cittadinanza non applicando ad essi il requisito dei 10 anni qualora la loro residenza possa

essere certificata da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali,

impegna il Governo:

a prevedere che il beneficio del reddito di cittadinanza sia erogato anche ai senza fissa dimora, non applicando il requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), n. 2 a coloro ai quali non è possibile iscriversi al registro di residenza fittizia in quanto non istituito dal comune di riferimento ma potendo dimostrare la loro residenza attraverso apposita certificazione da parte da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali.

G2.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;

il presente provvedimento ha affrontato questioni reali e condivisibili: da una parte, la necessità di contrastare la povertà e di rendere anche più fluido il mercato del lavoro e più efficace; e, dall'altra, di andare incontro alle tante attese di persone che aspettano la pensione, che la guardano con sempre maggior attesa e anche con qualche fondamento di attesa;

tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza, molte sono le illogicità e le criticità dell'impianto normativo delineato, anche a seguito dell'esame parlamentare;

tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;

come evidenziato da tutti i soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, la scala di equivalenza adottata penalizza i carichi familiari di famiglie numerose. Una scala di equivalenza peggiorativa rispetto a quella prevista ai fini ISEE e adottata per la concessione del Rei, e assai lontana da quella ipotizzata nei progetti di legge presentati da autorevoli esponenti della maggioranza nella passata e in questa Legislatura;

l'altro grave limite del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni a favore delle persone con disabilità. Le persone con disabilità non sono da questa misura assolutamente sostenute, così come hanno

denunciato le associazioni per la disabilità. Non solo non sono aumentate le pensioni di invalidità, ma di più, nel calcolo dell'ISEE l'assegno d'invalidità viene considerato reddito, in controtendenza rispetto a tutte le sentenze e tutte le leggi che sinora hanno affermato il principio che le considera come una misura compensativa del danno subito e, quindi, da escludersi dal reddito personale e familiare;

l'articolo 10 del presente provvedimento attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza, disponendo che il medesimo Dicastero, pubblichi un Rapporto annuale sull'applicazione delle nuove disposizioni;

impegna il Governo:

ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale:

a) ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito delle famiglie povere e numerose, in linea con quanto delineato con la disciplina del reddito di inclusione;

b) specifiche disposizioni che escludano le pensioni di invalidità dal calcolo del reddito dei richiedenti il reddito di cittadinanza, nonché una revisione della scala di equivalenza volta a riconoscere il dovuto valore alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti.

G2.3

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;

tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;

come evidenziato da alcuni soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto-legge dovrebbe prevedere una più corretta ponderazione in merito alla variabile della disabilità, fattore determinante del-

la povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favore l'inclusione sociale,

considerato che:

la condizione di disabilità incide in modo significativo sulle intere dinamiche del nucleo familiare, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo, di mezzi necessari a garantire l'accesso a determinati servizi e di maggiore necessità di risparmio,

tenuto conto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha revisionato l'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), introducendo conseguentemente con riferimento alla disabilità tre distinte classi di disabilità -media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici,

impegna il Governo:

ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile, misure volte ad elevare il parametro della scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «secondo modalità definite dall'istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1» con le seguenti: «per

il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.».

3.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro è accertato dall'INPS sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione del lavoratore.».

3.50 (già 2.49)

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.».

3.3

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.».

3.4

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «amministrazione pubblica».

Art. 4

4.1

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.

5.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."»

Conseguentemente, sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 11.

4.2

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

5.2. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le piattaforme, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa.»

4.3

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

Sostituire il comma 5-quater con il seguente:

«5-quater. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3, i principi e i criteri generali, nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 situazioni particolari di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per inviarli ai competenti servizi di contrasto alla povertà dei comuni al fine di adottare, in sede di valutazione, le misure necessarie.»

4.4

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

Al comma 8, lettera b), al numero 3), aggiungere infine le seguenti parole: «nonché a stage formativi presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto medesimo.»

4.5

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico», con le seguenti: «, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale».

4.6

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 9, lettera a) sostituire la parola: «duecentocinquanta» con la seguente: «centocinquanta»;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: «ovunque» fino a: «italiano» con le seguenti: «entro duecento chilometri di distanza».

4.7

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «e quelli che presentano profili di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.»

4.8

NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale» inserire le seguenti: «e assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».

4.9

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 11, sostituire le parole: «dal riconoscimento», con le seguenti: «dalla domanda».

4.10

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: «In coerenza con le competenze professionali» fino a: «ovvero presso i servizi dei comuni».

4.11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sopprimere il comma 15-quater.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «i lavoratori di cui al comma 15-quater e».

Art. 6

6.1

FLORIS, TOFFANIN, VITALI, CARBONE, MALAN

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per l'attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.50 (già 7-ter.1)

FLORIS, TOFFANIN, VITALI, CARBONE, MALAN

Al comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per l'attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.2

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

Dopo il comma 6-ter, inserire i seguenti:

«6-ter.1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

6-ter.2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" è aggiunto il seguente periodo: "Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

6.3

IANNONE, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 6-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma

4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articoli 243-*bis*, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-*bis*, e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

6.4

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», inserire seguenti: «, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».

6.5

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14,».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sopprimere: «, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14,».

6.6

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:* «*c-bis*) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019,2020,2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Art. 7-ter

7-ter.0.1

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale)

1. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1° gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1».

7-ter.0.2

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Misure in materia di centri di assistenza fiscale)

1. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie

e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1° gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede sino al relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettere *a)* e *b)* che, in deroga quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 8

8.1

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «pieno e» e dopo le parole: «di apprendistato» aggiungere le seguenti: «e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.».

Art. 10

10.1

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La valutazione del Rdc è di competenza di un soggetto individuato a seguito di procedure di evidenza pubblica cui possono partecipare agenzie, strutture o organismi di comprovata esperienza e competenza in materia di valutazione di politiche pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché di attestata indipendenza e terzietà. I risultati della valutazione sono resi pubblici dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalità *open access*.».

10.2

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensiva dello stato di attuazione delle singole misure e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.».

10.3

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dell'ANPAL» inserire le seguenti: «, un rappresentante dell'INPS».

10.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI

Al comma 1-bis, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: «Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari

derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori.».

10.5

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi, in sede di prima applicazione, e successivamente ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento il Rapporto annuale di cui al comma 1.».

10.6

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Sopprimere il comma 1-ter.

10.7

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui al presente decreto con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.».

Art. 11

11.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Al comma 2, lettera d-bis), capoverso «10-bis» secondo periodo, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL)» aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante dell'INAPP».

Art. 12

12.1

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, nono periodo, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».

12.2

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, nono periodo, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».

12.3

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI

*Al comma 3, nono periodo, dopo le parole: «selettiva pubblica» inserire le seguenti: «, con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in *house providing* delle regioni e delle pro-*

vince autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle regioni e province autonome stesse,».

12.4

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, nono periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».

12.5

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, nono periodo, sostituire le parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» con le seguenti: «a tempo determinato».

12.6

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di reclutamento di cui al periodo precedente si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere.».

12.7

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al periodo precedente, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei

alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.».

12.8

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 4-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e al fine di proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL servizi S.p.a, tramite procedura concorsuale riservata, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

12.9

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 5, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, prevede, all'articolo 12, comma 3, l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

il testo in esame, all'articolo 12, comma 4, stanziava 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2019 al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL servizi S.p.A.;

come noto, ANPAL Servizi S.p.A., già Italia Lavoro, è una struttura «*in house*» dell'ANPAL, la quale è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Presidente di ANPAL è anche Amministratore Unico di ANPAL Servizi; ANPAL Servizi promuove azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, fornendo assistenza tecnica a Centri per l'impiego ed Enti Locali;

il personale a tempo determinato in forze ad ANPAL Servizi S.p.A. ammonta attualmente a 651 unità, le quali sono state selezionate con procedure ad evidenza pubblica, possiedono esperienza pluriennale e competenze specifiche nel campo delle politiche attive del lavoro;

si tratta di personale altamente qualificato e specializzato che svolge da anni azioni di potenziamento delle politiche attive a fianco e a sostegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e dei Centri per l'impiego;

il nuovo ruolo degli operatori di ANPAL servizi richiede che essi siano nelle condizioni contrattuali utili a esercitare stabilmente la loro attività di supporto ai Centri per l'impiego e di raccordo fra questi e le Regioni e a coordinare l'attività dei *navigator*;

le somme stanziata dal testo in esame permetterebbero la stabilizzazione soltanto di poche decine di lavoratori;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (cosiddetto «decreto Madia») all'articolo 1, comma 1, prevede per le amministrazioni pubbliche modalità di superamento del precariato e della riduzione del ricorso ai contratti a termine per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rap-

porto di lavoro a tempo determinato, con la possibilità nel triennio 2018-2020 di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifiche caratteristiche di servizio, reclutamento ed esperienza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elevare con il primo provvedimento normativo utile i finanziamenti, previsti all'articolo 12, comma 4, a un importo tale da proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL servizi S.p.a, tramite procedura concorsuale riservata, quantificato in 651 unità.

G12.2

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 12, autorizza l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), attraverso la società *in house* Anpal Servizi SpA, ad assumere personale che possa svolgere tutte le attività di tutoraggio, affiancando i percettori del Reddito di Cittadinanza nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale (cosiddetti navigator);

il medesimo articolo, prevede che l'ANPAL Spa possa procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami entro i limiti di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, una cifra insufficiente per stabilizzare tutto il personale precario di Anpal Servizi;

non vi sono dunque ancora certezze in merito alla possibilità di prevedere nell'immediato gli stanziamenti necessari a stabilizzare gli oltre 600 precari storici di ANPAL Servizi;

la salvaguardia del patrimonio di conoscenze e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ANPAL Servizi rappresenterebbe un passo importante verso il rafforzamento della rete dei servizi,

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della stabilizzazione del personale ANPAL di cui all'articolo 12, comma 4, del provvedimento, che la stessa avvenga prioritariamente per tutto il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in

forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.1

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che entro sessanta giorni dalla suddetta data, i soggetti richiedenti presentino l'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.».

13.2

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, SERAFINI, BATTISTONI, SICLARI

Dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:

«1-quater.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.

1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall'articolo 12, comma 8, lettera b), del presente decreto, destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuiti dal presente decreto legge.».

Art. 14

14.1

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 10-novies, alinea, dopo le parole: «essere svolti,» aggiungere le seguenti: «previo espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

14.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 10-novies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il riconoscimento di punteggi per i tirocinanti e stagisti.»

14.3

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 1, commi 399 e 792, lettera e), numero 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il reclutamento dei docenti di ruolo, già vincitori di uno più concorsi per i quali è autorizzato il passaggio tra ordini di scuola o classi di concorso.»

14.4

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 1, commi 399 e 792, lettera e), numero 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, un concorso riservato per i soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.»

14.5

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, l'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.»

ORDINI DEL GIORNO

G14.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Il Senato,

il decreto legge n. 4 del 2019 prevede alcune deroghe all'applicazione della cosiddetta «legge Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), sul pensionamento: l'anticipo dell'età di pensionamento con le disposizioni di «Quota 100» con 62 anni di età e 38 anni di contributi, la proroga delle misure dell'Ape sociale e di Opzione donna, ma non risolve il problema dei lavoratori rimasti senza lavoro e che non possono accedere alla pensione in seguito dell'introduzione delle disposizioni della legge Fornero;

infatti, ancora circa 6.000 lavoratori che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi, non sono stati inclusi nelle otto misure di salvaguardia predisposte negli ultimi anni;

in considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è possibile, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, provvedere a risolvere tale problema,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative per dare una soluzione definitiva al problema dei circa 6.000 cosiddetti «esodati» di cui in premessa.

G14.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame prevede, all'articolo 14, comma 4, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la cosiddetta «pensione quota 100»;

come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, essendo, tra l'altro, solo una misura sperimentale per il triennio 2019-2021;

per di più, non affronta minimamente la questione del futuro previdenziale delle giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;

sarebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale;

le disposizioni contenute nei provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non solo non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori, ma proietta tutto il sistema pensionistico in una prospettiva di incertezza e di insostenibilità finanziaria di lungo termine,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori con carriere lavorative discontinue.

EMENDAMENTI

Art. 14-bis

14-bis.1

PATRIARCA, BOLDRINI, COLLINA, BINI, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, dopo le parole: «professionalità occorrenti» aggiungere le seguenti: «, con priorità per il personale medico e infermieristico,».

14-bis.2

PARENTE, BOLDRINI, PATRIARCA, COLLINA, BINI, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal periodo precedente, al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nei triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.»

Art. 14-ter

14-ter.1

IANNONE, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno, in ogni caso, la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore ai venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

14-ter.2

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361,363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Art. 22

22.1

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 23

23.1

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, o che hanno avuto accesso» fino a: «presente decreto».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole da: «, alle banche o agli intermediari» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere i commi 6, 7 e 8.*

Art. 25-bis

25-bis.1

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni».

Art. 25-ter

25-ter.0.1

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-quater.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

Art. 26-septies

26-septies.1

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e alla lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

26-septies.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 1, comma 718, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è soppresso.»

26-septies.0.1

FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-octies.

(Abrogazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza)

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è abrogato».

26-septies.0.2

FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, PARRINI, PINOTTI,

PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-octies.

(Modifica del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale" sono soppresse.»

26-septies.0.3

FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-octies.

(Applicazione delle disposizioni in materia di equiparazione ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati che svolgono attività o perseguono scopi collegati a partiti o movimenti politici)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali

o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici" sono sostituite dalle seguenti: "che svolgano attività o perseguano scopi collegati a partiti o movimenti politici"».
